

COMUNE DI SANFRONT
(provincia di Cuneo)

**REGOLAMENTO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 42 in data 21 novembre 2003.

Regolamento e deliberazione pubblicati all'albo pretorio dal 4.12.2003 al 18.12.2003
e ripubblicati all'albo pretorio dal 19.12.2003 al 02.01.2004

Regolamento efficace dal 03.01.2004

I N D I C E

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI.....	pag.	4
IL REGOLAMENTO		9
Art. 1 - Zone utilizzate dal mercato settimanale.....	pag.	10
Art. 2 - Numero e dimensione dei posteggi.....	pag.	11
Art. 3 - Giorni ed orario del mercato; modalità di accesso degli operatori	pag.	12
Art. 4 - Procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con contestuale concessione di posteggio (Tipo A)	pag.	13
Art. 5 - Utilizzazione di posteggi da parte di agricoltori	pag.	16
Art. 6 - Assegnazione dei posteggi per miglioria	pag.	19
Art. 7 - Utilizzazione dell'area destinata all'esposizione di merci.....	pag.	21
Art. 8 - Assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (spunta).....	pag.	22
Art. 9 - Subingressi.....	pag.	24
Art. 10 - Assenze degli operatori dal mercato; casi di decadenza della concessione e di sospensione dell'attività.....	pag.	25
Art. 11 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (Tipo B).....	pag.	27
Art. 12 - Commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni e di festività	pag.	29
Art. 13 - Mercato dell'usato, dell'antiquariato minore, del collezionismo e dell'artigianato	pag.	31

Art. 14 - Mercato stagionale dell'uva.....	pag. 34
Art. 15 - Spostamento temporaneo o sospensione temporanea del commercio su aree pubbliche	pag. 35
Art. 16 - Sostituzione del titolare dell'autorizzazione.....	pag. 36
Art. 17 - Obblighi degli operatori.....	pag. 37
Art. 18 - Responsabile del Servizio ed organi di vigilanza	pag. 38
APPENDICE: Elenco posteggi mercato settimanale.....	pag. 39

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI

La classificazione dei Comuni ai fini della programmazione del commercio stabilita dalla L.R. 28/99 e ripresa dalla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 contenente "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica" inserisce Sanfront tra i Comuni minori della rete distributiva secondaria.

La regolamentazione del commercio su aree pubbliche in Sanfront si riferisce, pertanto, agli obiettivi generali ed ai criteri orientativi di tipo dimensionale e tipologico stabiliti dalla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 per i Comuni minori. Tale regolamentazione si configura come reistituzione di manifestazioni commerciali su aree pubbliche già esistenti alla data di entrata in vigore della D. G. R. 2 aprile 2001, n. 32-2642.

Gli elementi fondamentali degli indirizzi regionali (che nel seguito sono riportati testualmente indicandoli in grassetto) e le conseguenti determinazioni assunte dal regolamento sono:

➤ ***“favorire lo sviluppo di mercati integrati al commercio in sede fissa”***

Il regolamento:

- *conferma l'ubicazione del mercato settimanale nell'area centrale del capoluogo, che è l'ambito urbano con maggiore presenza di attività commerciali in sede fissa.*

➤ ***“favorire la presenza sui mercati degli operatori che praticano tecniche di vendita potenzialmente competitive (autobanchi, agricoltori) e promuovere una differenziazione delle dimensioni dei posteggi per garantire la presenza di diversi tipi di impresa”***

Il regolamento:

- *prevede la possibilità di adeguare la dimensione del posteggio in concessione per consentire la vendita mediante autobanchi, compatibilmente con l'organizzazione complessiva dell'area mercatale;*
- *riserva una specifica area per gli agricoltori, confermando la situazione previgente, e norma l'accesso anche solo giornaliero di questi operatori.*

- *“favorire la diffusione del commercio su area pubblica nei Comuni minori, particolarmente in quelli collinari, prealpini, vallivi, promuovendo le iniziative degli operatori itineranti ed organizzando mercati anche vespertini”*

Il regolamento:

- prende atto che il mercato offre un valido servizio al consumatore. Non sussiste, quindi, la necessità di prevedere altre forme mercatali;
- prevede e norma la vendita in forma itinerante.

- *“promuovere il ricorso a forme alternative di commercio su area pubblica, nelle fattispecie di posteggi isolati, gruppi di posteggi, aree di sosta prolungata qualora sia necessario ovviare a disservizi derivanti da caduta o incompletezza dell'offerta in zone residenziali ovvero in zone turistiche non supportate da insediamenti commerciali adeguati”*

Il regolamento:

- non prevede il ricorso a forme alternative di commercio su area pubblica date la già citata rispondenza del mercato settimanale alle necessità del consumatore e l'insussistenza di ambiti residenziali esterni al capoluogo che abbiano una consistenza tale da reggere realisticamente le forme alternative di commercio in questione;
- prevede il servizio in zone esterne al capoluogo mediante vendita in forma itinerante.

- *“valorizzare il ruolo della produzione agricola attraverso la previsione, per lo più in ambito mercatale, di apposite aree riservate agli agricoltori”*

Il regolamento, come già detto:

- riserva una specifica area per gli agricoltori, confermando la situazione previgente, e norma l'accesso anche solo giornaliero di questi operatori.

- “il numero totale di posti-banco alla settimana è, orientativamente, di 1 posto-banco ogni 80 - 100 abitanti; la dimensione di ciascun mercato è opportuno che risulti compresa tra 60 e 180 banchi, oltre agli spazi riservati agli agricoltori”

Il regolamento:

- tenendo conto del numero di residenti di Sanfront, conferma l'attuale consistenza del mercato (50 posteggi per operatori commerciali, oltre a quelli per i produttori agricoli e per gli espositori).

- “i comuni (minori) possono stabilire le zone di mercato senza vincolo per il numero di banchi, per composizione merceologica e per dimensione dei posteggi”

Il regolamento:

- stabilisce il numero di banchi (pari a quello attuale) in quanto, nel caso specifico, la mancata definizione della consistenza numerica comprometterebbe l'efficienza organizzativa dell'area mercatale;
- recepisce la consuetudine di avere due posteggi utilizzabili esclusivamente per assegnazione giornaliera;
- definisce norme che consentono modifiche dimensionali dei posteggi, compatibilmente con l'impostazione complessiva del mercato;
- non impone un rigoroso rispetto dell'attuale connotazione merceologica dei posteggi a fronte di eventi (nuove concessioni decennali, migliorie, subingressi, assegnazione giornaliera) che possono determinare modifiche della situazione esistente alla data di approvazione del regolamento.

Nel testo del regolamento sono richiamati provvedimenti statali e regionali che riguardano il commercio su aree pubbliche, indicandoli - per brevità - con le seguenti sigle:

D.Lgs. 114/98 = Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”

L.R. 28/99 = Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114”

- D.C.R. 626/00 = Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626 - 3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”*
- D.G.R. 32/01 = Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e succ. mod. ed integraz. “L.R. 12 novembre 1999, n. 28 - Art. 11 - Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative del settore”.*
- D.Lgs. 228/01 = Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.*
- O.M. / 02 = Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”.*
- D.D. 90 / 02 = Determinazione del Direttore regionale 9 luglio 2002, n. 90 “Linee guida relative al commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”.*

IL REGOLAMENTO

ART. 1 - ZONE UTILIZZATE DAL MERCATO SETTIMANALE

1. Ai sensi della D.G.R. 32/01 (Tit. III, Capo I) è reistituito il mercato che ha luogo il lunedì in strade e piazze del capoluogo e che è già esistente alla data di entrata in vigore della deliberazione stessa.
2. Le aree pubbliche utilizzate dal mercato sono:
 - piazza Statuto;
 - corso Marconi;
 - corso Vittorio Veneto;
 - via Paesana;
 - via Mazzini;
 - piazza IV Novembre.
3. La disposizione dei posteggi nell'area mercatale è individuata nella tavola agli atti del competente servizio comunale; il loro elenco è riportato in appendice, con l'indicazione della superficie e del settore merceologico di ognuno. Il numero che contraddistingue ogni posteggio nell'elenco corrisponde a quello riportato sulla tavola.
4. Nel rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con contestuale concessione di posteggio, nelle assegnazioni di posteggi per miglioramento e nei subingressi deve essere rispettata la connotazione tipologica del posteggio indicata in appendice, facendo unicamente riferimento alla distinzione tra ortofrutta, altri generi alimentari e generi extralimentari; in deroga a questa norma è ammesso il cambio di tipologia tra posteggi per ortofrutta e quelli per piante, fiori, sementi e generi similari. Nelle assegnazioni giornaliere (spunta) si applicano le specifiche disposizioni in merito alla tipologia merceologica definite nell'art. 8.

ART. 2 - NUMERO E DIMENSIONE DEI POSTEGGI

1. Il mercato è articolato nei posteggi specificati nell' elenco riportato in appendice.
2. Il numero complessivo di posteggi è confermato nella consistenza esistente alla data di approvazione del regolamento; due posteggi, contraddistinti con i numeri 58/a e 61, sono destinati ad esclusiva assegnazione giornaliera.
3. Modifiche delle dimensioni e/o posizione dei posteggi conseguenti all'accoglimento di domande di miglioria comportano un conseguente aggiornamento dei dati riportati in appendice e della tavola che evidenzia la disposizione dei posteggi nell'area mercatale. Trattandosi di aggiornamenti conseguenti all'applicazione di procedure normate dal regolamento, essi sono apportabili con determinazione del Responsabile del Servizio senza necessità di preventiva approvazione da parte del consiglio comunale.
4. La presenza di operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore è ammessa unicamente nei posteggi contraddistinti con i numeri 58/a e 61 e soltanto per effetto di assegnazione giornaliera, che viene effettuata dopo aver provveduto all'assegnazione giornaliera a favore degli altri operatori che si sono presentati al personale di vigilanza.
5. Ai titolari di concessione è consentito lo scambio consensuale del posteggio, previa presentazione di domanda al Comune e fermo restando che lo scambio non deve in alcun modo ostacolare l'attività di altri operatori né deve contrastare con l'organizzazione del mercato. Si applicano, al riguardo, le disposizioni contenute nell' art. 6, lettera a), comma 5 concernente le migliorie che comportano rilocalizzazione.
6. Le attrezzature di vendita, l'esposizione delle merci e l'eventuale stazionamento dei veicoli presso la postazione di vendita devono essere contenuti entro lo spazio pertinente ad ogni posteggio con le dimensioni indicate nell'atto di concessione e nelle posizioni visualizzate nella tavola che evidenzia la disposizione dei posteggi nell'area mercatale. La proiezione sul suolo di tende e di strutture di copertura può eccedere lo spazio del posteggio se ciò non reca disturbo ad altri operatori e non intralicia la circolazione pedonale e veicolare. L'estensione di tende o di strutture di copertura oltre lo spazio del posteggio non deve occupare più della metà dello spazio compreso tra un posteggio e l'altro e deve mantenere una distanza dal fronte degli edifici tale da evitarne danneggiamenti e da non determinare gocciolamenti dell'acqua piovana sulla facciata. Non è ammessa l'estensione di tende o di strutture di copertura oltre lo spazio del posteggio verso zone aperte alla circolazione veicolare nell'orario del mercato.

ART. 3 - GIORNI ED ORARIO DEL MERCATO; MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI

1. Il mercato ha luogo il lunedì nelle aree indicate nell'art. 1; l'orario della vendita è compreso tra le ore 7.45 e le ore 12.30.
2. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la merce, è consentita l'occupazione dello spazio loro assegnato prima dell'ora di inizio della vendita con modalità determinate dal Responsabile del Servizio, che possono essere differenziate tra le varie zone mercatali in relazione alle condizioni di accessibilità.
3. Il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro le ore 14.00.
4. I posteggi non occupati entro le ore 8 sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera con le procedure previste nell'art. 8. Concluse le operazioni di assegnazione giornaliera non è più ammesso l'accesso al mercato di alcun operatore.
5. Gli operatori con posteggio in concessione o con assegnazione giornaliera sono obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 11.00, pena il non conteggio della presenza, salvo casi di motivata e grave urgenza.
6. Il giorno di mercato (lunedì) viene mantenuto anche se coincide con un giorno festivo, salvo il caso in cui il giorno festivo sia il 1° gennaio, il 15 agosto, il 1° novembre, il 25 dicembre; in queste date il mercato è spostato al martedì immediatamente successivo. Sono fatte salve eventuali diverse determinazioni espresse dalla Giunta Municipale, che verranno comunicate agli operatori in tempo utile a consentire l'organizzazione della loro attività.
7. Gli automezzi per il trasporto delle merci e delle attrezzature possono sostenere nel posteggio assegnato purché non vengano superate le dimensioni fissate per ogni posteggio. In caso contrario tali automezzi devono essere parcheggiati in aree appositamente individuate dal Comune. Ove possibile il Comune garantisce agli operatori la possibilità di parcheggiare l'automezzo in prossimità del posteggio.
8. Nelle aree pubbliche interessate dal mercato sussiste il divieto di circolazione e di sosta degli autoveicoli - ad eccezione di quelli utilizzati dagli operatori e dei mezzi di soccorso e di servizio - dalle ore 7.30 alle ore 14.00. Il divieto di circolazione non investe corso Marconi e corso Vittorio Veneto, ove però sussiste il divieto di sosta nelle parti destinate a posteggi mercatali con rimozione forzata.

ART. 4 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON CONTESTUALE CONCESSIONE DI POSTEGGIO (TIPO A)

1. Quando si verifica la disponibilità di posteggi sull'area mercatale, il Responsabile del Servizio pubblica un bando per sollecitare domande per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio e per la contestuale concessione di posteggio (Tipo A).
2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed è affisso all'albo pretorio del Comune entro 90 giorni dall'accertata disponibilità di almeno 1 posteggio; copia del bando viene inviata alle associazioni provinciali di categoria. Nella prima applicazione del presente regolamento il termine di 90 giorni decorre dalla data di approvazione del regolamento stesso da parte del consiglio comunale.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio è inoltrata al Responsabile del Servizio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda è fatto obbligo, pena la non ammissibilità, di indicare:
 - ♦ il numero del posteggio richiesto;
 - ♦ il settore o i settori merceologici trattati dall'operatore;
 - ♦ il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
 - ♦ il possesso, nel caso l'attività riguardi il settore alimentare o misto, dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.

4. Il bando, il cui testo è sottoposto al parere delle associazioni provinciali di categoria prima della sua pubblicizzazione, contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi disponibili, la localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza;
 - b) la data ultima entro la quale l'istanza deve essere spedita; tale data è stabilita in 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale;
 - c) l'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
 - d) i dati e le informazioni che devono essere riportati nella domanda.

5. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.
6. Le domande pervenute fuori del termine indicato nel bando sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.
7. Il Responsabile del Servizio esamina le domande validamente pervenute e rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria - che viene pubblicata all'albo pretorio - formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito del mercato;
 - b) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;
 - c) a parità delle condizioni di cui alle lettere a, b la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali ed, in subordine, ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo, ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi;
 - d) nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività. La priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquisito il requisito professionale in data più risalente e, in subordine nonché per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.
8. Qualora la domanda risulti irregolare, il Responsabile del Servizio archivia la pratica e ne da notizia all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni dal ricevimento.
9. Qualora la domanda risulti incompleta, il Responsabile del Servizio, entro 5 giorni dal termine di presentazione delle domande fissato dal bando, richiede all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli elementi integrativi previsti dalla normativa in vigore che non siano già nella disponibilità del Comune o che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. L'interessato deve fornire le integrazioni entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni, pena la decadenza della domanda; fa fede la data della lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale sono state trasmesse al Responsabile del Servizio le integrazioni.

10. Il procedimento si conclude entro 90 giorni decorrenti dal quindicesimo successivo alla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione delle domande; decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego la domanda si intende accolta.
11. In base a quanto prescritto dalla D.G.R. 32/01 - tit. IV, capo II, sez. I, il medesimo operatore, persona fisica o giuridica, può essere titolare fino ad un massimo di tre autorizzazioni e può fruire di altrettante concessioni di posteggio poiché si tratta di un mercato con più di 30 posteggi.
12. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto, persona fisica o società, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
13. Il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto nei posteggi in cui si articola il mercato settimanale e le relative concessioni decennali; la concessione è rinnovata automaticamente alla sua scadenza.
14. Nel rilascio di nuove autorizzazioni con contestuale concessione di posteggio deve essere rispettata la tipologia merceologica del posteggio riportata in appendice con riferimento unicamente alla casistica: ortofrutta, altri generi alimentari e generi extralimentari. In deroga a questa norma è ammesso il cambio di tipologia tra posteggi per ortofrutta e quelli per piante, fiori, sementi e generi similari; la loro specificazione è riportata in appendice.

ART. 5 - UTILIZZAZIONE DI POSTEGGI DA PARTE DI AGRICOLTORI

1. Si considerano agricoltori gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura. Ai sensi del D. Lgs. 228/01 le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi sono considerati imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
2. I posteggi espressamente riservati agli agricoltori non possono essere occupati da alcun altro operatore, nemmeno per assegnazione giornaliera. Gli stessi posteggi possono essere assegnati ad associazioni di agricoltori regolarmente costituite secondo le forme di legge aventi un numero massimo di associati non superiore a 10.
3. Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno per assegnazione giornaliera, i posteggi destinati ad altri operatori.
4. I posteggi riservati agli agricoltori sono utilizzabili secondo un duplice regime:
 - a) posteggi utilizzabili con concessione decennale ed attraverso le procedure descritte nei commi da 5 a 9 seguenti;
 - b) posteggi utilizzabili per assegnazione giornaliera con le modalità di cui al comma 10.
5. L'assegnazione dei posteggi con concessione decennale è effettuata in presenza di apposita istanza inviata a mezzo raccomandata e per essa si seguono, nell'ordine, i seguenti criteri, fatto salvo quanto specificato nel comma 7:
 - a) aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento CE 1804/1999. Hanno la priorità le aziende aventi sede in Sanfront o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Cuneo o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte;
 - b) aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi dell'Unione Europea per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale di cui al regolamento CE 2078/1992 misure A1 - A3 ed al Piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000 - 2006, misure F1 - F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo.

Hanno la priorità le aziende aventi sede in Sanfront o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Cuneo o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.

- c) aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aventi sede in Sanfront o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della provincia di Cuneo o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte.
 - d) la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società, il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.
6. Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al precedente comma, si considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita.
 7. Le priorità acquisite dagli agricoltori fino alla data dell'11 aprile 2001, sulla base dei criteri previsti dalla D.C.R. n. 508 - 14689 del 1 dicembre 1998 ai fini della concessione del posto fisso, costituiscono diritto acquisito. Esse rappresentano titolo assoluto di priorità ai fini della concessione del posteggio fisso agli aventi diritto, fino ad esaurimento dei soggetti stessi.
 8. L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio da parte del Responsabile del Servizio all'avente diritto della concessione di posteggio, che ha validità decennale ed è rinnovabile automaticamente alla scadenza. Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione; nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni. Per "stagione" si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.
 9. È consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte in possesso dei requisiti previsti dalla legge per effettuare, in qualità di agricoltore, la vendita del proprio prodotto.
 10. I posteggi non occupati dal titolare e quelli non ancora oggetto di concessione decennale sono utilizzabili giornalmente e sono assegnati secondo i criteri indicati nell'art. 8 a proposito dell'assegnazione giornaliera di posteggi riservati agli agricoltori. L'ora in cui inizia l'assegnazione giornaliera è quella indicata nell'art. 3. Al produttore agricolo titolare di concessione decennale che si presenti sul mercato dopo tale ora si applicano le disposizioni fissate nell'art. 8.

11. Gli agricoltori presenti sul mercato sono tenuti al rispetto delle norme igieniche ed alle disposizioni previste dal presente regolamento in merito alla disciplina dei posteggi, ai giorni ed all'orario di svolgimento dell'attività di vendita sul mercato.

ART. 6 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER MIGLIORIA

a. Migliorie che comportano rilocalizzazione

1. Prima di procedere alla pubblicazione del primo bando per il rilascio di nuove autorizzazioni con contestuale concessione di posteggio, vengono esaminate le domande di miglioria giacenti che comportino rilocalizzazione. Successivamente e prima della pubblicazione di un nuovo bando, si da corso alle istanze di miglioria che comportino rilocalizzazione pervenute dopo l'ultimazione delle procedure del bando precedente. Il procedimento si conclude entro la data fissata per la pubblicazione del nuovo bando e comunque non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di miglioria; decorsi i termini suddetti senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda è da intendersi accolta.
2. Le istanze di miglioria che comportino rilocalizzazione vengono evase rispettando la tipologia merceologica del posteggio riportata in appendice con riferimento alla casistica: ortofrutta, altri generi alimentari e generi extralimentari. In deroga a questa norma è ammesso il cambio di tipologia tra posteggi per ortofrutta e quelli per piante, fiori, sementi e generi similari; la loro specificazione è riportata in appendice. La rilocalizzazione è vincolata dalla possibilità di provvedere, quando necessario, all'allacciamento agli impianti a rete.
3. Nel caso di domande concorrenti si seguono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - operatori che esercitano l'attività con veicolo attrezzato e che hanno in concessione un posteggio con dimensione inadeguata (vedere successivo comma 4);
 - maggiore anzianità di presenza sul mercato risultante dalla concessione;
 - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese;
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
4. Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita ha diritto, se possibile, ad ottenere un posteggio di ampiezza sufficiente a condizione che sia rispettata la disposizione del comma 2 e che il nuovo posteggio sia compatibile con l'organizzazione generale del mercato e con i flussi veicolari e pedonali.
5. Ai soggetti titolari di concessione è consentito lo scambio consensuale del posteggio, previa presentazione di domanda. Lo scambio consensuale deve rispettare la disposizione del comma 2, non deve comportare peggioramenti nelle condizioni

di traffico pedonale e veicolare e non deve determinare ostacoli all'attività di altri operatori del mercato.

6. La posizione dei banchi rilocalizzati per miglioria è determinata in modo tale da consentire, compatibilmente con l'organizzazione complessiva dell'area mercatale, una valida accessibilità agli esercizi in sede fissa ed una sufficiente visibilità delle loro vetrine.
-
- b. **Migliorie che comportano modifiche delle tipologie merceologiche trattate dall'operatore**
 1. Le migliorie in argomento sono consentite solo se rispettano la connotazione tipologica del posteggio riportata in appendice con riferimento alla casistica: ortofrutta, altri generi alimentari e generi extralimentari; in deroga a questa norma la vendita di ortofrutta può essere integrata o sostituita dalla vendita di piante, fiori e generi similari e viceversa. L'operatore interessato deve presentare domanda di miglioria, che viene esaminata entro 60 giorni dal suo ricevimento; decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda è da intendersi accolta.

 - c. **Migliorie che comportano aumenti o modifiche della dimensione del posteggio senza rilocalizzazione**
 1. Le migliorie in argomento sono consentite solo se non determinano peggioramenti nelle condizioni di circolazione, se non comportano ostacoli all'attività di altri operatori del mercato, se consentono una valida accessibilità agli esercizi in sede fissa ed una sufficiente visibilità delle loro vetrine.
 2. L'operatore interessato deve presentare domanda di miglioria, che viene esaminata entro 60 giorni dal suo ricevimento; decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda è da intendersi accolta.

ART. 7 - UTILIZZAZIONE DELL'AREA DESTINATA ALL'ESPOSIZIONE DI MERCI

1. L'area individuata nella tavola raffigurante l'area mercatale e destinata all'esposizione di autoveicoli, di attrezzature e di merci è utilizzabile unicamente per esposizione nell'orario di vendita del mercato in base ad autorizzazione all'occupazione giornaliera di suolo pubblico.
2. Il numero massimo di espositori è pari a 3; la dimensione dei posti e la loro posizione sono determinati dal Responsabile del Servizio.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio secondo l'ordine di anzianità della presenza sul mercato e nei limiti della capienza della zona appositamente destinata.

ART. 8 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNAZI (SPUNTA)

1. I posteggi che non sono occupati dall'operatore autorizzato entro l'ora stabilita (vedere art. 3) e quelli eventuali che fossero liberi e non ancora assegnati sono considerati disponibili per assegnazione giornaliera (spunta) a soggetti legittimati al commercio su area pubblica presenti sul mercato. I posteggi contraddistinti con i numeri 58/a e 61 sono utilizzabili esclusivamente per assegnazione giornaliera.
2. I titolari di concessione di posteggio che pervengono sul mercato dopo l'ora di inizio della spunta e prima della sua conclusione possono accedere al loro posteggio solo se il posteggio non sia già stato assegnato e se il loro accesso all'area mercatale sia ancora possibile in relazione alla già avvenuta installazione delle attrezzature di vendita da parte di altri operatori. Quando, per effetto del ritardo, l'operatore non possa occupare il posteggio in concessione, può partecipare ad assegnazione giornaliera di altri posteggi, ponendosi in coda all'elenco di coloro che già hanno segnalato agli agenti della Polizia Municipale il loro interesse a partecipare alla spunta secondo un ordine definito dall'anzianità dell'autorizzazione originaria. Terminate le operazioni di spunta non è più consentito l'accesso all'area mercatale ad alcun operatore.
3. L'assegnazione giornaliera avviene seguendo, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) più alto numero di presenze sul mercato;
 - b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risulta dal registro delle imprese;
 - c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
4. Gli agenti della Polizia Municipale provvedono alla registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta. Si considera come presenza il fatto che l'operatore si sia presentato all'ora della spunta agli agenti incaricati fornito delle attrezzature necessarie alla vendita, anche se non ha potuto beneficiare di assegnazione giornaliera a seguito dell'effettiva impossibilità, accertata dagli agenti, di occupare il posteggio; per contro la presenza non viene conteggiata nel caso in cui l'operatore non accetti il posteggio assegnatogli e nel quale avrebbe oggettivamente potuto collocarsi.
5. Le graduatorie di cui al comma precedente sono aggiornate all'inizio di ogni mese e non è richiesta la presentazione di istanza per l'inserimento in graduatoria.

6. L'assegnazione giornaliera deve rispettare la connotazione tipologica del posteggio indicata in appendice, facendo riferimento unicamente alla distinzione tra generi alimentari e generi extralimentari. E' ammesso uno scambio tipologico tra posteggi destinati ad ortofrutta e posteggi destinati a piante, fiori, sementi e generi simili. I posteggi 58/a e 61, riservati ad assegnazione giornaliera, sono utilizzabili esclusivamente per i generi extralimentari. L'assegnazione giornaliera è vincolata dalla possibilità di provvedere, quando necessario, all'allacciamento agli impianti a rete.
7. Per gli agricoltori si applicano i medesimi criteri di priorità stabiliti per le loro concessioni decennali (vedere art. 5, commi 5 e seguenti), con l'aggiunta, a parità di altre condizioni, del minor numero di presenze.
8. L'assegnazione giornaliera non comporta una preventiva domanda.
9. Le presenze continuano a computarsi, anche a favore dell'eventuale subentrante nell'attività senza soluzione di continuità; le presenze si azzerano quando l'operatore acquisisce un posto fisso sul mercato.

ART. 9 - SUBINGRESSI

1. In caso di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale, il cessionario, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, inoltra al Comune di Sanfront la comunicazione di subingresso con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 e degli estremi dell'atto o dell'evento, allegandovi l'autorizzazione originale. Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purché sia in possesso dei requisiti ex art. 5 D. Lgs. 114/98. In caso di cessazione della gestione, entro i quattro mesi successivi, il titolo è reintestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
3. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione recante il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società.
5. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente non si trasferiscono al cessionario.
6. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 10 - ASSENZE DEGLI OPERATORI DAL MERCATO; CASI DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE E DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Gli agenti della Polizia Municipale, prima di procedere alle operazioni di assegnazione giornaliera, provvedono alla rilevazione delle presenze e delle assenze, che vengono annotate in un apposito registro con la specificazione delle cause che hanno determinato l'assenza.
2. A partire dalla diciottesima assenza, fatti salvi i casi giustificativi di assenze di cui al successivo comma 3, la concessione di posteggio decade; l'assenza cui si fa riferimento è quella addebitabile al titolare di concessione.
3. Si considerano casi giustificativi di assenze e tali da non influire sulla decadenza della concessione quelli derivanti da malattia, gravidanza, servizio militare, ferie. E' consentita inoltre un'assenza massima di un anno dal posteggio a fronte di casi eccezionali e debitamente comprovati da cui derivino gravi motivi che impediscono l'esercizio dell'attività commerciale senza con ciò incidere sulla decadenza della concessione; nel caso di agricoltori rientrano tra i casi eccezionali di cui trattasi la mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli o di calamità meteorologiche. La documentazione che motivi l'assenza deve essere spedita, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'assenza o dell'inizio del periodo di assenza, salvo i casi di assenza per malattia o per gravi motivi personali a fronte dei quali la documentazione deve essere spedita non oltre 8 giorni dal verificarsi delle ragioni che hanno determinato l'assenza.
4. L'operatore commerciale ha diritto ad un numero di giorni di ferie non superiore a 30 nell'arco dell'anno solare; non è consentito il cumulo nell'anno successivo di giorni di ferie non utilizzati nell'anno precedente. L'operatore interessato deve inoltrare comunicazione al Responsabile del Servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie; le ferie possono essere fruite se il Responsabile del Servizio non esprime parere negativo al riguardo.
5. Trattandosi di un mercato che si svolge con cadenza settimanale, l'assenza per ferie in un giorno di mercato corrisponde a 7 giorni ai fini del calcolo del massimo di cui al comma precedente.
6. Qualora il titolare di concessione di posteggio lasci il mercato prima dell'ora stabilita dall'art. 3 - comma 5 senza una motivata e grave ragione, perde il diritto alla registrazione della presenza e la conseguente assenza viene conteggiata ai fini della decadenza della concessione.

7. In casi di particolare gravità delle infrazioni alle norme che regolano l'attività commerciale su aree pubbliche o di recidiva, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni solari. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno, anche se l'interessato ha provveduto al pagamento dell'eventuale sanzione.
8. Per le autorizzazioni stagionali di produttori agricoli, le assenze ai fini della decadenza della concessione sono conteggiate in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero anno; per stagione si intende un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.
9. Il Responsabile del Servizio provvede a comunicare all'interessato la decadenza della concessione del posteggio secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 32/01, Titolo IV, capo VI.
10. La concessione di posteggio, rinnovata automaticamente alla scadenza decennale, cessa se il titolare rinuncia. Questa facoltà è esercitata dal titolare del posteggio mediante comunicazione al Responsabile del Servizio.

ART. 11 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE (TIPO B)

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B) è svolto dagli operatori in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, se persona fisica, o di sede legale, se persona giuridica. L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
2. Il commercio in forma itinerante è vietato in tutto il territorio comunale nell'orario di vendita del mercato. Inoltre il commercio in forma itinerante è vietato in:
 - parchi e giardini pubblici;
 - aree in cui sussista il divieto di sosta ai sensi del Codice della strada;
 - aree pubbliche ricadenti ad una distanza inferiore a 200 mt. da case di cura e di riposo, scuole, cimiteri, edifici di culto.
3. La sosta in un medesimo punto di un operatore che esercita il commercio in forma itinerante non può durare per un tempo superiore ad un'ora, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri.
4. Il commercio in forma itinerante non può essere esercitato in orari diversi da quelli di apertura degli esercizi commerciali, salvo il caso in cui avvenga in nuclei abitati privi di negozi, ove non sono prescritte limitazioni di orario per la vendita diverse da quella indicata nel comma 2.
5. L'uso di altoparlanti non deve recare disturbo.
6. E' fatta salva la possibilità del Comune di limitare temporaneamente l'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
7. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro 60 giorni al Comune di nuova residenza (o di nuova sede sociale se persona giuridica), che provvede al rilascio di un nuovo titolo autorizzativo. Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione entro il termine suddetto comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di 20 giorni solari.
8. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal

verificarsi dell'evento, al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 nonché degli estremi dell'atto o dell'evento, allegandovi l'originale dell'autorizzazione.

9. Fino alla reintestazione al subentrante del titolo da parte del Comune di residenza, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione recante il timbro di ricezione del Comune e con la copia del titolo autorizzativo.
10. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il primo da comunicazione al secondo dell'avvenuto subingresso per gli adempimenti conseguenti.
11. Al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano, per quanto compatibili, tutte le disposizioni relative ai subingressi nelle autorizzazioni di tipo A ed indicate nell'art. 9.
12. Il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante agli operatori residenti o aventi sede legale nel Comune di Sanfront.

ART. 12 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E DI FESTIVITÀ'

1. Le disposizioni contenute in questo articolo riguardano l'attività di commercio su aree pubbliche che si svolge in concomitanza con manifestazioni e con festività.
2. Il numero di posteggi, la loro tipologia merceologica e le zone ad essi destinate sono definiti dalla Giunta Municipale; fino a nuova deliberazione continua ad applicarsi la deliberazione precedente. La collocazione dei posteggi e la gestione dell'attività di vendita sono determinate dal Responsabile del Servizio.
3. Le aree destinate a tali forme di commercio sono occupate sulla base di concessione di posteggio, con validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione, ai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D.Lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale.
4. Gli operatori interessati dovranno far pervenire al Responsabile del Servizio una domanda di concessione di posteggio, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare, la merceologia trattata, la data di iscrizione al registro imprese. La domanda, inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere spedita almeno sessanta giorni prima della data della manifestazione o della festività; non saranno accettate domande cumulative per più manifestazioni o incomplete.
5. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi è predisposta una graduatoria, da affiggere all'albo pretorio, definita seguendo nell'ordine i seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze cumulate dall'operatore nella manifestazione o festività;
 - maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
 - priorità cronologica di invio della domanda di partecipazione.
6. A tutti gli operatori che hanno fatto domanda di concessione di posteggio viene comunicato l'esito della graduatoria. Quelli che possono beneficiare di assegnazione saranno convocati, almeno 5 giorni prima della manifestazione, dal Responsabile del Servizio per l'assegnazione formale e per l'effettuazione del pagamento del canone.

di occupazione di spazi ed aree pubbliche. In caso di impedimento, l'intestatario dell'autorizzazione potrà designare un suo delegato, munito di delega scritta con allegata fotocopia della carta di identità del titolare dell'autorizzazione. Qualora alla data stabilita non si presenti l'intestatario dell'autorizzazione o un suo delegato, si procederà all'attribuzione dei posteggi ai commercianti presenti scorrendo l'ordine della graduatoria.

7. Il giorno della manifestazione o della festività si procederà all'assegnazione dei posteggi che risultino eventualmente liberi procedendo nel seguente ordine di priorità:

- ♦ soggetti che, presentata istanza di partecipazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità secondo l'ordine della graduatoria;
- ♦ altri soggetti abilitati all'attività di vendita in concomitanza con la festività o la manifestazione.

A parità di condizioni, in entrambi i casi, la priorità è definita, nell'ordine, in base a:

- ♦ maggior numero di presenze nella manifestazione o festività;
- ♦ maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche così come risultante dal registro delle imprese;
- ♦ maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

ART. 13 - MERCATO DELL'USATO, DELL'ANTIQUARIATO MINORE, DEL COLLEZIONISMO E DELL'ARTIGIANATO

1. Con il presente regolamento viene reistituito il mercato dell'usato, dell'antiquariato minore, del collezionismo e dell'artigianato che si svolge nella domenica antecedente al 15 agosto.
2. Il mercato si svolge in piazza Ferrero, via Mazzini, via Cavour, piazza XXIV Maggio.
3. Il numero di posti utilizzabili è pari a 30; il Responsabile del Servizio provvede a stabilire la posizione dei posti occupabili, la loro dimensione e l'orario del mercato.
4. I posti sono utilizzabili sia da operatori commerciali in possesso di autorizzazioni di tipo A e B di cui al D. Lgs 114/98 sia da soggetti che non siano commercianti professionali, i quali intervengono sul mercato in base ad autorizzazione temporanea rilasciata dal Responsabile del Servizio avente validità temporale limitata al giorno del mercato.
5. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciabili soltanto a chi intenda effettuare l'attività di vendita in modo del tutto occasionale e con frequenza tale da non configurarsi come attività di tipo imprenditoriale. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea non esime l'interessato dal rispetto delle norme fiscali di qualsiasi tipo.
6. Il numero massimo di posti utilizzabili dai soggetti che non siano operatori professionali è pari al 49% dei partecipanti al mercato, con arrotondamento in difetto all'unità.
7. Le aree destinate al mercato sono occupate sulla base di concessione di posteggio, con validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.
8. Gli operatori professionali interessati devono far pervenire al Responsabile del Servizio domanda di concessione di posteggio, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare, le tipologie di oggetti venduti, la data di iscrizione al registro imprese. I soggetti che non siano operatori professionali devono far pervenire al Responsabile del Servizio domanda di autorizzazione temporanea e di concessione di posteggio; la domanda deve contenere l'indicazione delle tipologie di oggetti venduti, la dichiarazione che si tratta di un'attività del tutto occasionale e tale da non configurarsi come attività di tipo imprenditoriale, l'impegno a rispettare le norme fiscali. Entrambi i tipi di

domanda, inviati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, devono essere spediti almeno 60 giorni prima della data della manifestazione. L'interessato esprime nella domanda l'eventuale richiesta di ottenere un posteggio diverso da quello da lui occupato nell'edizione precedente.

9. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi sono predisposte due graduatorie, da affiggere all'albo pretorio, una relativa agli operatori professionali e l'altra relativa ai soggetti che non sono operatori professionali. La graduatoria relativa agli operatori professionali è definita seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze cumulate dall'operatore nel mercato;
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
- priorità cronologica di invio della domanda di partecipazione.

La graduatoria relativa ai soggetti che non sono operatori professionali è definita seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- maggiore numero di presenze cumulate dal soggetto nel mercato;
- priorità cronologica di invio della domanda di partecipazione.

10. Qualora i posteggi assegnabili a soggetti diversi dagli operatori professionali non coprano la disponibilità massima di posti ad essi competente, i posti residui sono assegnati ad operatori professionali secondo l'ordine della loro graduatoria.

11. A tutti i soggetti che hanno fatto domanda viene comunicato l'esito della graduatoria; con la stessa comunicazione i soggetti che possono beneficiare di concessione di posteggio sono informati del posteggio loro assegnato e delle relative dimensioni. Compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del mercato, ai partecipanti viene assegnato lo stesso posteggio utilizzato nell'edizione precedente, salvo l'accoglimento della richiesta di spostamento espressa dall'interessato nella domanda di partecipazione. Il giorno del mercato il Responsabile del Servizio provvede all'eventuale rilascio dell'autorizzazione temporanea, all'assegnazione formale del posteggio ed alla riscossione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

12. Il giorno del mercato si procederà all'assegnazione dei posteggi che risultino eventualmente liberi procedendo nel seguente ordine di priorità:

- ♦ soggetti che, presentata istanza di partecipazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità secondo l'ordine della

graduatoria;

- ♦ altri soggetti abilitati all'attività di vendita sul mercato.

A parità di condizioni, in entrambi i casi, la priorità è definita, nell'ordine, in base a:

- ♦ maggior numero di presenze nel mercato;
- ♦ maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche così come risultante dal registro delle imprese;
- ♦ maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

13. Gli oggetti in vendita devono essere di proprietà del venditore, che si assume la responsabilità della loro autenticità. Tutta la merce esposta deve avere una chiara indicazione del prezzo di vendita.
14. Al termine del mercato i soggetti intervenuti devono lasciare il posto assegnato libero dai rifiuti prodotti.

ART. 14 - MERCATO STAGIONALE DELL'UVA

1. Con il presente regolamento viene reistituito il mercato per la vendita dell'uva, che si svolge il lunedì dal 1 settembre al 31 ottobre con orario corrispondente a quello del mercato settimanale. In relazione al periodo di produzione, il Responsabile del Servizio può modificare il periodo di svolgimento del mercato.
2. Il mercato dell'uva è articolato in 9 posteggi ubicati in corso Vittorio Veneto ed in piazza XXIV Maggio, utilizzabili da operatori commerciali e da produttori agricoli come definiti nell'art. 5. Il Responsabile del Servizio stabilisce la posizione e la dimensione dei singoli posteggi e la ripartizione tra quelli utilizzabili dagli operatori commerciali e quelli destinati agli agricoltori.
3. Gli operatori accedono ai posteggi secondo l'ordine con cui si sono presentati agli agenti della Polizia Municipale preposti alla vigilanza del mercato.
4. I posteggi destinati agli agricoltori e non occupati possono essere assegnati ad operatori commerciali e viceversa.

ART. 15

**SPOSTAMENTO
SOSPENSIONE
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**TEMPORANEO
TEMPORANEA**

**O
DEL**

1. Qualora ricorrono eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, di sicurezza e diigiene, il Comune, senza attivare consultazioni, può disporre lo spostamento temporaneo o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su aree pubbliche attraverso un'ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento; l'effetto dell'ordinanza si produce limitatamente al persistere delle ragioni che l'hanno determinata. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse.
2. Spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale determinati da eventi diversi da quelli del comma 1 dovranno essere concordati con rappresentanze degli operatori interessati e le loro associazioni provinciali. A tal fine il Responsabile del Servizio comunica agli operatori interessati ed alle associazioni gli spostamenti previsti, chiedendo di formulare il proprio parere al riguardo; se tale parere non viene espresso entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la modifica proposta si intende accolta.
3. I posteggi che sono interessati dagli spostamenti temporanei di cui ai commi 1 e 2 precedenti vengono rilocati, fino al perdurare dell'evento che determina lo spostamento, in posizione indicata nel provvedimento comunale che stabilisce lo spostamento.
4. I nuovi posteggi sono assegnati in base alla scelta effettuata dagli operatori interessati, che la esprimono secondo un ordine di priorità determinato dalla maggiore anzianità di presenza sul mercato.

ART. 16 - SOSTITUZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o da dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente comma e devono, inoltre, essere muniti di dichiarazione del titolare comprovante la delega alla sostituzione; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
2. Il familiare coadiutore o il dipendente deve essere munito di apposita dichiarazione attestante il suo status rispetto al titolare.
3. La sostituzione dell'operatore con soggetti diversi da familiari coadiutori o da dipendenti può avvenire, come indicato nel comma 1, a fronte di casi eccezionali ed a titolo temporaneo. Per casi eccezionali si intendono:
 - malattia, con esclusivo riferimento all'immediatezza dell'insorgere della stessa ed alla sua fase acuta; non può considerarsi caso eccezionale il protrarsi della malattia a livello cronico o comunque prolungato;
 - incidente, nell'immediatezza del suo verificarsi;
 - gravi ed improvvisi motivi familiari che impediscono temporaneamente la partecipazione al mercato al titolare dell'autorizzazione.La durata della sostituzione di cui al presente comma è strettamente correlata al verificarsi dell'emergenza.
4. Le disposizioni relative alla sostituzione si applicano a qualunque forma di esercizio dell'attività, quindi anche all'occupazione di posteggi a titolo precario (spunta); le medesime disposizioni si applicano anche agli agricoltori.

ART. 17 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione; non è consentito, in alcun caso, esercitare l'attività con copia fotostatica dell'autorizzazione.
2. Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme igieniche, quando inerenti la loro attività, ed in particolare alle disposizioni dell'O.M. / 02 e della D.D. 90 / 02; sono altresì tenuti alla rigorosa pulizia dei banchi e delle attrezzature. I rifiuti assimilabili a quelli urbani devono essere depositati negli appositi contenitori, ove esistano, o asportati al termine del mercato; i rifiuti non assimilabili a quelli urbani devono essere allontanati dal mercato a cura dell'operatore.
3. E' vietata la vendita di generi non previsti dall'autorizzazione e di generi alimentari non idonei al consumo o non conformi alle leggi sanitarie. In tali casi le merci sono confiscate. Si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano nel posto di vendita.
4. I cartellini o il listino dei prezzi ed ogni altra informazione devono essere chiari, leggibili e con inequivocabili riferimenti alle quantità e qualità dei prodotti.
5. Gli operatori non devono danneggiare, deteriorare, sporcare il suolo, gli edifici e le attrezzature urbane e sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.
6. Nell'espletamento dell'attività è vietato l'uso di mezzi di amplificazione vocale o di diffusione di suoni che siano fastidiosi per l'utenza e per i residenti.
7. L'amministrazione comunale non è responsabile di furti e danneggiamenti che si verificano durante l'esercizio dell'attività commerciale.
8. L'utilizzo dei posteggi è assoggettato al pagamento canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, dell'importo definito dal Comune per l'allacciamento agli impianti a rete; per quanto riguarda l'utilizzo giornaliero dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, gli importi sono proporzionali al tempo di utilizzo.
9. La mancata osservanza del presente regolamento e delle disposizioni che regolano l'attività commerciale su area pubblica è soggetta alle sanzioni previste dalle norme vigenti ed in particolare a quelle previste dall'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
10. La merce usata deve essere posta in vendita con un cartello posizionato in modo visibile di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 50 recante la scritta "merce usata".

ART. 18 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ED ORGANI DI VIGILANZA

1. Il Responsabile del Servizio è individuato dal Sindaco.
2. La vigilanza ed il controllo del commercio su aree pubbliche spetta agli agenti della Polizia Municipale.
3. Ulteriori attività di vigilanza e di controllo sono svolte da altri organi di polizia e dall'autorità sanitaria.
4. Nel caso in cui i titolari di concessione di posteggio lo ritengano opportuno, possono nominare una commissione di mercato con il compito di collaborare con gli organi di vigilanza e di controllo.

APPENDICE